

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO**

RICORSO

ottemperanza

Nell'interesse del Prof. **GERARDO ASCOLI** (cod. fisc. SCLGRD80L17F912E), nato a Nocera Inferiore (SA) il 17.07.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Liperoi (cod. fisc. LPRGTN87P10C352G) giusta procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC *gaetanoliperoi@legalmail.it* nonché al numero di fax 0961.701200;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al Viale Trastevere n. 76/a;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale in Milano alla Via Polesine n. 13;

E NEI CONFRONTI DI

GIANLUCA BROGNO (cod. fisc. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED];

PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ

per violazione del giudicato della sentenza n. 244/2019

del T.A.R. Lombardia-Milano, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

o, in subordine, PER L'ANNULLAMENTO

- della comunicazione di non ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 106/2016 per la classe di concorso B014, adottata con provvedimento prot. 10364 del 21.04.2023 dell'U.S.R. Lombardia;
- delle griglie di valutazione della prova scritta e della prova pratica, adottate in esecuzione del giudicato, rese note con provvedimento prot. 8755 del 04.04.2023 dell'U.S.R. Lombardia;

- dei verbali del 20.04.2023 e del 21.04.2023 adottati dalla Commissione valutatrice e delle connesse attività valutative della prova scritta e della prova pratica;
- della traccia somministrata per la prova pratica in data 20.04.2023;
- della comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data 21.04.2023 - h 14:14;
- del decreto di nomina del vincitore e del conseguente aggiornamento della graduatoria, adottato con provvedimento del Direttore Generale U.S.R. Lombardia prot. 729 del 24.05.2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, eventualmente non conosciuti, mediante i quali si è proceduto all'esecuzione del giudicato della sentenza n. 244/2019 del T.A.R. Lombardia-Milano e delle disposizioni impartite nelle sentenze d'ottemperanza n. 1353/2020 del T.A.R. Lombardia-Milano e n. 3705/2022 del Consiglio di Stato.

* * * * *

Premesso che:

- il ricorrente, prof. Gerardo Ascoli, partecipava al concorso per titoli ed esami, bandito, in attuazione del D.M. 96/2016 [Doc. 2] dall'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. 106/2016 [Doc. 3], finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell'organico della scuola secondaria di primo e secondo grado, prendendo parte – in specie – al concorso per i posti assegnati alla Regione Lombardia relativamente alla classe di concorso B014 (laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni);
- essendo risultato non ammesso a sostenere la prova orale, egli – unitamente ad altri candidati – impugnava le risultanze del concorso con ricorso iscritto al n. R.G. 2380/2017 di Codesto T.A.R., eccependo sia la violazione dell'anonimato nella correzione della prova pratica (studio progettuale redatto su foglio in calce al quale la Commissione aveva preteso l'apposizione del nome e del cognome in chiaro dei candidati) sia per erroneità nell'attribuzione complessiva del punteggio relativo alla prova scritta e alla

prova pratica (avendo la Commissione “sommato” il punteggio della prova scritta, espresso in trentesimi, a quello della prova orale, espresso in decimi, in contrasto con quanto fissato dall’art. 400, comma 9, D.Lgs. 297/94, che prevede un’unitaria valutazione in quarantesimi, senza frazionamento del momento valutativo);

- con sentenza n. 244/2019, il T.A.R. Lombardia-Milano (Sezione Terza) [Doc. 4], quanto al vizio inerente l’anonimato della prova pratica, riteneva «che l’apposizione della firma dei candidati sui fogli utilizzati per la prova e, quindi, la violazione del principio dell’anonimato costituisca vizio della procedura, con conseguente invalidità dei provvedimenti impugnati» e, quanto al vizio inerente l’attribuzione dei punteggi, aderiva a quanto ritenuto – tra le altre pronunce – da Cons. Stato n. 6234/2018 in ordine al frazionamento arbitrario della valutazione, e pertanto disponeva:
 - la ripetizione della prova pratica, al fine di emendare la perpetrata violazione dell’anonimato;
 - all’esito, la rinnovazione del procedimento di valutazione della prova scritta e della prova pratica, utilizzando un punteggio unitario, «uniformando il criterio di valutazione sulla base di un denominatore comune (in quarantesimi, n.d.r.), e quindi attribuendo il voto delle prove scritte e pratiche complessivamente considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati»;
- la sentenza n. 244/2019 passava in *res iudicata* per non essere stata oggetto d’impugnazione;
- **la riedizione del potere amministrativo** conseguente a tale *dictum* giudiziale, tuttavia, **lasciava basiti**, in quanto la nuova Commissione procedeva in modo gravemente difforme da quanto stabilito dalla sentenza del G.A., omettendo la effettiva rivalutazione della prova scritta e procedendo ad una mera “conversione” in quarantesimi del punteggio già attribuito in trentesimi dalla precedente Commissione ed omettendo, altresì, di approvare previamente una nuova griglia di valutazione avente un nuovo contenuto conforme ai criteri, limitandosi – peraltro con esclusivo riferimento alla prova

- pratica – ad approvare una griglia identica a quella già approvata dalla precedente Commissione, con l'unico accorgimento di moltiplicare per quattro i punteggi originariamente espressi in decimi;
- così, con nuovo ricorso [Doc. 5] iscritto al n. R.G. 1901/2019 di Codesto T.A.R., il ricorrente – unitamente ad altri candidati – impugnava gli atti che avevano formato oggetto di riedizione del potere per **violazione del giudicato**;
 - con sentenza n. 1323/2020 [Doc. 6], il T.A.R. Lombardia-Milano (Sezione Terza) accertava la fondatezza dell'azione di ottemperanza e, per l'effetto, dichiarava la nullità del nuovo segmento concorsuale successivo alla pregressa sentenza n. 244/2019, disponendo che «la stessa Amministrazione nomini una ulteriore nuova Commissione che provveda: a) a sottoporre tutti i candidati risultati vincitori nel giudizio definito con la suddetta sentenza ad una ulteriore nuova prova pratica; b) alla predisposizione di una nuova griglia di valutazione conforme a quanto sopra indicato; c) alla nuova valutazione di prove scritte e pratiche secondo i criteri di cui sopra»;
 - l'appello [Doc. 7] proposto avverso la predetta sentenza dai soggetti controinteressati veniva rigettato dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con sentenza n. 3705/2022 [Doc. 9], che confermato *in toto* la sentenza di primo grado, previo rigetto (anche) dell'istanza cautelare incidentale proposta dai medesimi appellanti (ordinanza n. 6635/2020) [Doc. 8];
 - nonostante le plurime richieste di esecuzione della sentenza secondo le modalità indicate dal giudice dell'ottemperanza, inoltrate direttamente all'U.S.R. Lombardia, tra gli altri, dall'odierno ricorrente, e nonostante l'efficacia della sentenza T.A.R. n. 1323/2020 non fosse stata mai sospesa dal giudice d'appello, l'Amministrazione riteneva (impropriamente) di dover attendere la pronunzia definitiva del Consiglio di Stato (sentenza pubblicata in data 07.04.2022);
 - stante il perdurante inadempimento, con atto del 17.03.2023 [Doc. 11], depositato nel fascicolo n. R.G. 1901/2019 di Codesto T.A.R., l'odierno ricorrente domandava la nomina di un commissario *ad acta* per assicurare l'esecuzione del giudicato, commissario che – con ordinanza collegiale n. 1076/2023 [Doc. 12], pubblicata in data 08.05.2023 – veniva nominato in

persona del Dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario subordinato.

Rilevato che:

- successivamente alla notifica dell'istanza di nomina del commissario *ad acta* e nelle more della sua nomina, l'Amministrazione ridava impulso alla procedura concorsuale, e in particolare:
 - in data 04.04.2023, venivano pubblicate le nuove griglie di valutazione per la prova scritta e per la prova pratica [[Doc. 13](#)];
 - in data 20.04.2023 si svolgeva la prova pratica [convocazione [Doc. 14](#)] (risultavano presenti i candidati Gerardo Ascoli, Gianluca Brogno ed Angelo Caserta);
 - in data 21.04.2023, veniva pubblicato sul sito *web* dell'U.S.R. Lombardia l'elenco degli ammessi all'orale, documento con orario di protocollo 13:17 [[Doc. 18](#)], in cui figurava soltanto il candidato Brogno;
 - sempre in data 21.04.2023, alle ore 14:14, al ricorrente veniva data comunicazione a mezzo posta elettronica [[Doc. 19](#)] circa l'esito della rivalutazione della prova scritta (con un voto in trentesimi: 16,7 / 30), specificando che, poiché la valutazione risultava inferiore alla sufficienza di 18/30, la Commissione non aveva proceduto alla valutazione della prova pratica;
 - nella stessa data, alle ore 20:29, il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti [[Doc. 20](#)], lamentando, tra l'altro, la mancata correzione della prova pratica;
 - in data 05.05.2023, al ricorrente perveniva comunicazione [[Doc. 24](#)], a firma del Presidente della Commissione, del seguente (testuale) tenore: «Riscontrando la sua mail del 22 Aprile 2023, si comunicano gli esiti della prova scritta e della prova pratica le cui valutazioni sono state effettuate utilizzando le griglie di valutazione approvate dalla Commissione per la CdC B014, in applicazione di quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 03705/2022:

- Prova Scritta: 16,7 / 30 → 22,27 / 40

- Prova Pratica: 4 / 10

Esito Complessivo: 19,13 / 40

Il Candidato Gerardo Ascoli, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 95/2016, avendo conseguito una valutazione inferiore a 28/40, non è ammesso a sostenere la prova orale del concorso»;

- in data 18.05.2023, il ricorrente formulava nuova istanza di accesso agli atti [Doc. 25];
- in data 19.05.2023, a parziale riscontro [Doc. 26] dell'accesso agli atti, venivano indi trasmesse le prove scritte e pratiche corrette con le relative griglie di valutazione;
- in data 24.05.2023, veniva pubblicato il decreto del D.G. dell'U.S.R. Lombardia [Doc. 27], con cui il candidato Gianluca Brogno veniva inserito nella graduatoria finale di merito del concorso;
- in data 14.06.2023, ad ulteriore riscontro [Doc. 28] dell'accesso agli atti, venivano infine trasmessi, *inter alia*, i verbali di correzione delle prove.

Considerato, ulteriormente in via preliminare, che:

- benché, con ordinanza collegiale n. 1076/2023 del T.A.R. Lombardia-Milano [Doc. 12], sia stato nominato il commissario *ad acta* per l'esecuzione del giudicato in oggetto, l'Adunanza Plenaria n. 8/2021 ha chiarito che «*il potere dell'amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato [...] fintanto che l'altro soggetto non abbia concretamente provveduto*» e che «*gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina e dell'insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l'insediamento del commissario*»;
- pertanto, nel caso di specie, la pressoché contemporanea nomina del commissario *ad acta* per l'esecuzione del giudicato, peraltro non insediato, non esime il soggetto leso dai provvedimenti adottati *medio tempore*

dall'Amministrazione dall'onere di eccepirne specificamente la nullità, essendo chiarito che tale nullità non opera *ipso iure*.

* * *

Anche tale nuovo segmento procedimentale è affetto da nullità per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLE SENTENZE T.A.R. N. 244/2019 E N. 1323/2020 NONCHÉ C.D.S. N. 3705/2022 – VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA.

La vicenda ha contorni (obiettivamente) paradossali.

Sebbene appaia inconcepibile, l'Amministrazione ha nuovamente, e per la terza volta, operato secondo l'illegittimo schema valutativo dell'artificioso frazionamento del punteggio, omettendo di disporre l'unitaria valutazione (con unico denominatore) e reiterando, con specifico riferimento alla prova pratica, quell'illegittima attribuzione del punteggio in decimi, poi solo convertito in quarantesimi.

Purtroppo, il malcapitato ricorrente, pagando il costo di dover ricorrere al Giudice amministrativo per la quinta volta (primo ricorso definito con sentenza n. 244/2019; secondo ricorso definito con sentenza n. 1323/2020; resistenza in giudizio d'appello definito con sentenza C.d.S. n. 3705/2022; istanza di nomina del commissario *ad acta* definita con ordinanza n. 1076/2023; ed ora nuovo ricorso per ottemperanza), è costretto a far emergere la **reiterata violazione del giudicato**.

La sentenza n. 1323/2020 di Codesto T.A.R. [Doc. 6], in sede di ottemperanza alla pregressa sentenza n. 244/2019, ha chiarito a scanso d'ogni equivoco: «[...] *la nuova commissione avrebbe dovuto: a) approvare una nuova griglia di valutazione che (anche lasciando eventualmente inalterati gli indicatori ed i relativi descrittori) prevedesse l'attribuzione di un punteggio espresso in quarantesimi sia per la prova scritta che per la prova pratica, b) procedere ad una effettiva nuova correzione della prova scritta, cui si sarebbe dovuto attribuire un punteggio espresso in quarantesimi, c) procedere alla correzione della nuova*

prova pratica, attribuendo ad essa un punteggio espresso in quarantesimi; d) effettuare la media dei punteggi attribuiti a prove scritte e prove pratiche al fine di ottenere il voto unitario».

Sul punto, la sentenza n. 3705/2022 del Consiglio di Stato [Doc. 9], confermativa della sentenza T.A.R. n. 1323/2020, è ulteriormente esplicita, evidenziando che la Commissione aveva meramente «riadattato la griglia che attribuiva 10 punti alla prova pratica, mutuando i voti attribuibili da 1 a 10 in quelli da 4 a 40, di modo che il nuovo punteggio predeterminato impediva l'assegnazione di punteggi intermedi che non fossero multipli di quattro», sicché «si tratta, con ogni evidenza, di una modalità che contraddice quanto stabilito con la sentenza T.A.R. n. 244/2019» (v. § 12, punto iv, sent. C.d.S. 3705/2022).

Ebbene, inconcepibilmente, la nuova Commissione (la terza!) nominata dall'Amministrazione ha nuovamente predisposto una griglia [si vedano gli allegati Doc. 13 e Doc. 23] con 10 punti (*sic!*) per la prova pratica, che consentiva di attribuire esclusivamente punteggi da 1 a 10, sicché, ancora una volta, nell'operare la media dei punteggi finali, ha proceduto ad una riparametrazione in quarantesimi che contemplava esclusivamente la moltiplicazione dei punti 1, 2, 3, 4, ... in 4, 8, 12, 16, ..., esattamente secondo lo schema già ritenuto contrastante col giudicato.

Da qui discende la **manifesta nullità** per violazione del giudicato delle attività valutative svolte (anche) dalla nuova ed ennesima Commissione e, a cascata, del provvedimento di non ammissione all'orale del ricorrente, nonché della graduatoria finale del concorso e degli atti conseguenti.

* * *

2) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLE SENTENZE T.A.R. N. 244/2019 E N. 1323/2020 NONCHÉ C.D.S. N. 3705/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO NELLA RIVALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA.

Nella riedizione del potere discendente dall'esecuzione del giudicato, dev'essere inoltre evidenziata la violazione dell'anonimato **nell'attività di ricorrenza della prova scritta**.

Tale prova, svolta nell'ambito della primigenia fase concorsuale nel 2017, consisteva nella somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta e di n. 2 quesiti a risposta multipla.

Il compito della nuova Commissione del 2023 era quello di operare una rivalutazione delle suddette prove in maniera conforme al parametro valutativo delle griglie in quarantesimi, tanto più che, sul punto, la sentenza T.A.R. n. 1353/2020 aveva disposto che la nuova Commissione procedesse «ad una effettiva nuova correzione della prova scritta».

Ebbene, tale “effettiva nuova correzione” della prova scritta è avvenuta in evidente spregio del principio di anonimato e comunque in violazione del criterio della *par condicio competitorum*, in quanto sulle prove scritte dei candidati – consegnate in seguito ad accesso agli atti – **risultava indicato il precedente voto attribuito, quesito per quesito, dalla precedente Commissione** [si veda la prova scritta del ricorrente prodotta al Doc. 16].

È sufficiente scorgere gli elaborati scritti dei candidati per evincere che, in calce ad ogni quesito, vi fosse annotato il punteggio precedentemente attribuito, cosicché – disponendo degli atti del precedente segmento concorsuale – era ben possibile, per la P.A., individuare con certezza l'autore di quell'elaborato, anche in ragione del ristretto numero di concorrenti.

In altri termini, all'atto di operare la ricorrezione della prova scritta del candidato Ascoli, risultava ben evidente (operando la mera somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti) che, a quella prova, la precedente Commissione avesse attribuito un punteggio di 24,2/30, punteggio – peraltro – unico, e dunque risultava ben evidente che *quella* prova appartenesse a *quel* candidato. Così anche per la prova dei candidati Brogno e Caserta.

La ricorrezione della prova scritta, pertanto, non si è svolta in un contesto di anonimato.

In ogni caso, elementari principi di imparzialità e di trasparenza imponevano all'Amministrazione di coprire/eliminare i vecchi punteggi, non solo ai fini dell'anonimato ma anche al fine di non operare condizionamenti di sorta sull'attività valutativa della nuova Commissione.

Si noti, peraltro, ad ulteriore riprova della superficialità dell'operato della Commissione, che al ricorrente risulta attribuito alla prova scritta un punteggio finale di 22,2 / 40, mentre dalla somma dei punti effettivamente attribuiti a ciascun quesito il punteggio finale è, in realtà, pari a 23,2 / 40.

* * *

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – FALSITÀ DEL VERBALE DI CORREZIONE DEL 21.04.2023.

Le gravi e manifeste illegalità che contraddistinguono la procedura *sub judice* sono ulteriormente avvalorate dalla violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell'attività procedimentale, che – per quanto di seguito si esporrà – sembrano sconfinare in fattispecie (anche) penalmente rilevanti in relazione alla falsità di atti.

Come esposto in premessa, in data 21.04.2023, con messaggio di posta elettronica delle ore 14:14 [Doc. 19] proveniente dall'indirizzo e-mail del competente Ufficio dell'U.S.R. Lombardia, *drlo.ufficio7@istruzione.it*, veniva dato avviso al ricorrente della sua mancata ammissione alla prova orale, in ragione dell'insufficienza riportata in sede di ricorrezione della prova scritta, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30 (ancora in trentesimi, *sic!*), e che, pertanto, la Commissione **non aveva affatto proceduto** a correggere la prova pratica.

Tuttavia, in data 05.05.2023 [Doc. 24], a riscontro dell'istanza di accesso agli atti, al ricorrente **veniva invece comunicato il voto** della prova pratica (ma la Commissione non aveva deciso di non correggerla??).

Ma v'è di più.

Da un ulteriore accesso documentale, emergeva che la valutazione della prova pratica sarebbe avvenuta nel corso della seduta del 21.04.2023, iniziata alle ore 9:00 e terminata alle ore 15:00.

Posto che tale verbale è privo di data certa e di protocollo, se ne deve – pertanto – dedurre la **falsità** e, a tal fine, laddove non si accerti la nullità radicale degli atti in virtù dei superiori motivi (preliminari in quanto attinenti a

violazione del giudicato), si domanda all'Ecc.mo Collegio termine per la proposizione, ove necessaria, della querela di falso.

E infatti, **se la Commissione aveva comunicato di non aver proceduto alla correzione della prova pratica, com'è possibile che tale correzione risulti regolarmente espletata in sede di verbale del 21.04.2023?**

Quando è stata, in realtà, corretta la prova pratica? In che modalità e sotto quale anonimato è avvenuta tale correzione?

Si noti, ancora, che l'ammissione del candidato Brogno alla prova orale è stata pubblicata con decreto del 21.04.2023 delle ore 13:17 [v. Doc. 18], mentre il verbale di seduta risulta chiuso alle ore 15:00 [v. Doc. 21].

Risultano sufficienti elementi idonei a fondare il sospetto della violazione della trasparenza, che impongono l'annullamento giurisdizionale degli atti impugnati.

* * *

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.D.G. 106/2016 NONCHÉ DELL'ALLEGATO A AL D.M. 95/2016.

Da ultimo, e in via del tutto residuale, preme evidenziare che la traccia somministrata per la prova pratica esula dal programma d'esame prescritto, per la c.d.c. B014, dall'Allegato A al D.M. 95/2016 [v. pag. 149 del provvedimento Doc. 2], cui rimanda espressamente l'art. 6 del D.D.G. 106/2016 [Doc. 3], provvedimento indittivo della procedura concorsuale.

Secondo la suddetta *lex specialis*, «la prova pratica consiste nella progettazione ed esecuzione di un rilievo planoaltimetrico per il monitoraggio di un movimento franoso incluse prove geotecniche di laboratorio, in base ai dati forniti dalla Commissione».

Nel caso di specie, il primo quesito della prova pratica somministrata ai candidati contemplava, sì, un rilievo planoaltimetrico per il monitoraggio di un movimento franoso, ma aggiunge anche uno spianamento a piano inclinato e una divisione dell'aria (v. lett. e), che costituiscono attività ulteriori e non contemplate dai programmi d'esame indicati nel D.M. 95/2016.

Non v'è dubbio, infatti, che le attività di spianamento e consolidamento costituiscano attività ulteriori e diverse rispetto al rilievo planoaltimetrico, sicché la traccia della prova pratica è da considerarsi adottata in violazione di norme.

* * *

- **CONSIDERAZIONI FINALI.**

Il presente ricorso è proposto a mente dei principi fissati dall'Adunanza Plenaria n. 2/2013, secondo cui, laddove si facciano valere cumulativamente vizi attinenti alla nullità e all'annullamento, tale unico giudizio dev'essere necessariamente instaurato dinanzi al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, qual è la nullità.

Ciò nella consapevolezza, pertanto, che la fondatezza dei primi due motivi di ricorso – in quanto precipuamente attinenti a profili di violazione del giudicato e a modalità di esecuzione dello stesso – determini la declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati e la conseguente improcedibilità della domanda di annullamento.

Le ulteriori censure, rubricate ai motivi n. 3 e 4, costituiscono, pertanto, subordinata azione di annullamento, proposta sia per scrupolo difensivo sia per rendere evidenti le **macroscopiche, reiterate e gravi illegalità** che hanno contraddistinto (e contraddistinguono) la procedura *sub judice*.

In ogni caso, laddove l'esito del presente giudizio determinasse la nullità o l'annullamento degli atti, si domanda che l'Ecc.mo Collegio faccia applicazione del principio del c.d. **"one shot" temperato**, vigente nel nostro ordinamento, tenuto conto che questa sarebbe la **terza** declaratoria d'illegittimità degli atti della procedura concorsuale pregiudizievoli nei confronti dell'odierno ricorrente.

Alla fattispecie trova senz'altro applicazione il suddetto principio, che «consente all'Amministrazione pubblica che abbia subito l'annullamento di un

proprio atto, di rinnovarlo una sola volta e, quindi, di riesaminare l'affare nella sua interezza, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente» (C.G.A., 18.05.2022, n. 597; Cons. St., Sez. II, 14.04.2020, n. 2378; 04.05.2022, n. 3480; da ultimo, T.A.R. Pescara, 01.03.2023, n. 107).

La giurisprudenza amministrativa preclude la possibilità di un ulteriore riesercizio del potere da parte della P.A., «per una terza volta», dovendosi concludere che l'Amministrazione – in definitiva – ha due *chances* decisionali, all'esito delle quali esaurisce il proprio potere di rinnovazione.

Si domanda, pertanto, che – anche per non rendere eccessivamente defatigante l'attività di tutela del ricorrente – l'Ecc.mo T.A.R. voglia disporre, per effetto della declaratoria di illegittimità degli atti di riesercizio quivi impugnati, il **diretto conseguimento del bene della vita** mediante inserimento a pieno titolo nella graduatoria finale di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 106/2016 per la classe di concorso B014, ovvero altro provvedimento analogo, avendo cura – nel caso in cui residuino margini per ulteriori fasi di riesercizio del potere – di **prescrivere che a gestire la procedura sia direttamente il Commissario *ad acta* designato con ordinanza collegiale n. 1076/2023 (resa nel procedimento n. R.G. 1901/2019) o, in ogni caso, un Ufficio scolastico regionale diverso da quello della Lombardia.**

In ordine all'idoneità del ricorrente all'insegnamento delle discipline di cui alla c.d.c. B014, si evidenzia – peraltro – che lo stesso è risultato, nel frattempo delle plurime riedizioni della presente procedura, vincitore del concorso straordinario bandito con D.D.G. 510/2020, nell'ambito del quale egli ha riportato il miglior punteggio fra tutti i soggetti che risultavano candidati alla pregressa procedura (oggetto del presente contenzioso) bandita con D.D.G. 106/2016, ivi compresi i candidati Brogno e Caserta, impegnati anche nell'odierna riedizione del segmento concorsuale, sicché ben può dirsi già avvenuto un giudizio di idoneità – ad opera della medesima Amministrazione – rispetto allo svolgimento delle predette attività d'insegnamento.

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo:

- a) dichiarare la nullità, *ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.*, dei provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto adottati dalla Commissione valutatrice e dall'U.S.R. Lombardia in violazione del giudicato della sentenza T.A.R. n. 244/2019 e delle disposizioni impartite con sentenze d'ottemperanza T.A.R. n. 1353/2020 e C.d.S. n. 3705/2022;
- b) in via subordinata, disporre l'annullamento dei suddetti provvedimenti per vizi propri di legittimità;
- c) in ogni caso, per l'effetto, in esecuzione del principio del c.d. "one shot" temperato, disporre il diretto conseguimento del bene della vita mediante inserimento del ricorrente a pieno titolo nella graduatoria finale di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 106/2016 per la classe di concorso B014, ovvero altro provvedimento analogo, avendo cura – nel caso in cui residuino margini per ulteriori fasi di riesercizio del potere – di prescrivere che a gestire la procedura sia direttamente il Commissario *ad acta* designato con ordinanza collegiale n. 1076/2023 (resa nel procedimento n. R.G. 1901/2019) o, in ogni caso, un Ufficio scolastico regionale diverso da quello della Lombardia.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, **con distrazione** in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis juribus.

Catanzaro/Milano, 19 giugno 2023

Avv. Gaetano Liperoti